

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1921 del 04/11/2019

Seduta Num. 40

Questo lunedì 04 **del mese di** novembre
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1) Bonaccini Stefano | Presidente |
| 2) Donini Raffaele | Vicepresidente |
| 3) Bianchi Patrizio | Assessore |
| 4) Corsini Andrea | Assessore |
| 5) Costi Palma | Assessore |
| 6) Gazzolo Paola | Assessore |
| 7) Mezzetti Massimo | Assessore |
| 8) Petitti Emma | Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/1588 del 12/09/2019

Struttura proponente: SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE A COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

Oggetto: PIANO REGIONALE PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI - II FASE DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N.876/2019: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO FRA RER-AGENZIA LAVORO E SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Claudia Gusmani

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato n.1970/2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato n.568/2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene,

all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014) reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014 stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

- regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
 - il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Visti altresì:

- l'Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, individua il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- la Decisione C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- la Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" e, in particolare, il paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" in cui

vengono individuati quali Organismi Intermedi del programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

- la Decisione C (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";
- la Decisione C (2017) 8928 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";

Dato atto che:

- la disponibilità finanziaria del Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" è stata approvata con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014;
- con la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18/12/2017 è stato definito il criterio di ripartizione delle risorse IOG per Regione e di redistribuzione della quota complessiva con applicazione della clausola della flessibilità in continuità con quanto avvenuto nel primo periodo di programmazione delle risorse IOG che garantisce il rispetto del limite del 10%;
- con il Decreto Direttoriale di ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro n.22 del 17 gennaio 2018 sono state ripartite le risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- con il Decreto Direttoriale di ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro n.214 del 23 maggio 2018 è stata rimodulata la ripartizione delle risorse destinate agli Organismi Intermedi del PON Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2020, in attuazione del "Principio della contendibilità", ovvero l'impegno da parte di ciascuna Regione/Provincia Autonoma di Trento a sostenere le spese relative alle misure erogate in altre regioni nei confronti dei giovani residenti sul proprio territorio;
- con il Decreto Direttoriale di ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro n.24 del 23 gennaio 2019 è stata aggiornata la precedente ripartizione di cui al sopra citato D.D.22/2018 delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- con il Decreto Direttoriale di ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro n.374 del 30 agosto 2019 sono state riconosciute ulteriori risorse in attuazione del "Principio di contendibilità";

Richiamate le Leggi regionali:

- n.12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto

l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;

- n.17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;
- n.13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate altresì:

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il "Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la propria deliberazione n. 1 del 12/01/2015 "Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 02/05/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2018 C(2018) 7430 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1691 del 18 novembre 2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";

- n. 992 del 7 luglio 2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";
- n. 1646 del 2 novembre 2015 "Presenza d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso";

Vista, inoltre, la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.75 del 21/06/2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro - (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";

Richiamato, in particolare, l'art. 31 della L.R. n. 13/2019 laddove al comma 1 stabilisce che il "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003 è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa";

Dato atto che:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 in base al comma 7 dell'art. 123 stabilisce che lo Stato membro o l'Autorità di Gestione può affidare la gestione di parte del Programma operativo ad un organismo intermedio mediante accordo scritto;
- l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani si avvale di Organismi Intermedi per le funzioni previste dall'art. 125 del Regolamento suddetto e che pertanto è necessario procedere a formalizzare mediante accordo scritto la delega di funzioni agli Organismi Intermedi;

Richiamati altresì:

il D.lgs. 10/09/2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm., ed in particolare l'art. 7 "Accreditamenti" che definisce i principi ed i criteri per l'accreditamento da parte delle Regioni degli operatori pubblici e privati operanti nei propri territori;

il D.lgs 14/09/2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;

Richiamata in particolare la propria deliberazione n.1959/2016 "Approvazione della disciplina in materia di Accredimento dei Servizi per il Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati Accreditati ai sensi

degli Artt. 34 e 35 della L.R. 1° Agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii." e ss.mm.ii.;

Viste inoltre le determinazioni dirigenziali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

- n.134 del 01/12/2016 "Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per il lavoro, ai sensi della L.R. 17/2005 e ss.mm. ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016";
- n.145 del 07/12/2016 "Riapprovazione per mero errore materiale dell'Avviso per la presentazione e l'approvazione delle domande di accreditamento per la gestione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 35 della l.r. 17/2005 e ss.mm.ii già approvato con determina n. 134/2016";
- n.828 del 10/08/2018 "Approvazione dell'Avviso per la presentazione, l'approvazione, la variazione ed i controlli delle domande di accreditamento per la gestione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 35 della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii.' - Integrazione e modifica alla determina n. 134/2016, modificata per mero errore materiale dalla determina n. 145/2016";
- n.804 del 19/06/2019 "Approvazione Inviti a presentare candidature per l'aggiornamento degli elenchi dei soggetti promotori di tirocini e dei soggetti erogatori del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti dei tirocini ai sensi della L.R. 17/2005 e ss.mm., in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1005/2019";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n.177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;
- n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";
- n.996/2019 "Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR n.226/2019";
- 1005/2019 "L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini";
- 1143/2019 "L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di deroghe, quantificazione e ammissibilità della spesa dell'indennità dei tirocini";

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n.18550 del 14 ottobre 2019 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR 1217 del 22 luglio 2019 e dell'elenco degli organismi

accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo;

Visti altresì con riferimento alle Unità di costo standard:

- la propria deliberazione n.2058/2015 "Approvazione degli esiti della analisi comparativa dei dati e delle informazioni sulle attività dei servizi al lavoro e l'estensione delle opzioni di semplificazione, utilizzate nell'esecuzione del piano regionale di attuazione della garanzia giovani, agli interventi analoghi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020";
- il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- la propria deliberazione n.1268/2019 "Rivalutazione monetaria delle unità di costo standard di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1119/2010, n. 1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015";

Viste inoltre:

- la propria deliberazione n.1110/2018 "Revoca della propria deliberazione n. 1047/2018 e approvazione delle misure applicative in attuazione della propria deliberazione n.192/2017 in materia di accreditamento degli organismi di formazione professionale";
- la determinazione dirigenziale n.17424 del 29/10/2018 "Approvazione questionario per la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato operazioni POR FSE 2014-2020";

Richiamata la propria deliberazione n.274 del 26 febbraio 2018 "Approvazione dello schema di convenzione tra ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - II Fase", schema predisposto sulla base di quanto indicato nella nota di ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro R.U.0002260 del 21/02/2018 e corredato dagli Allegati in esso previsti tra cui, in particolare, le Linee Guida per la Comunicazione e le Schede descrittive delle Misure del PON IOG;

Dato atto che la suddetta convenzione tra ANPAL e Regione Emilia-Romagna in qualità di Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani che prevede, tra l'altro, gli adempimenti e le attività a carico della Regione Emilia-Romagna, è stata sottoscritta in data 04/06/2018;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.173 del 26/07/2018 "Approvazione del Piano regionale di attuazione. Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - II Fase. Proposta della Giunta regionale n.1024/2018";

Richiamate, nello specifico, le proprie deliberazioni:

- n.876 del 31/05/2019 "Approvazione disposizioni e procedure di attuazione del Piano regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - II fase di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n.173/2018";
- n.1347 del 29/07/2019 "Approvazione delle modalità e dei criteri di riparto e assegnazione delle risorse in attuazione della Delibera di Giunta regionale n.876/2019";

Richiamato, in particolare, l'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della suddetta propria deliberazione n.876/2019 "Disposizioni per l'attuazione del Piano regionale Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - Fase II";

Dato atto che al punto 5 del dispositivo della suddetta propria deliberazione n.876/2019 è stato previsto che, sulla base di eventuali ulteriori disposizioni che potranno essere emanate da ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - II Fase", le disposizioni contenute nel sopra richiamato documento di cui al citato allegato 2, parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, potrà essere, con propri atti, oggetto di successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto che a seguito:

- della nota prot. n. 11274 del 09/08/2019 di ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in qualità di Autorità di gestione del Programma che ha fornito specifiche ulteriori disposizioni per la gestione della misura 3, combinazione delle misure 5 e 3, si rende necessario apportare integrazioni alle modalità di realizzazione delle Misura 3. Accompagnamento al lavoro (Scheda 3) e della Misura 5.Tirocini extracurricolari (Scheda 5);

dell'entrata in vigore a far data dal 01/07/2019 delle disposizioni in materia di tirocini di cui alla L.R. n.1/2019 e delle relative proprie deliberazioni attuative, si rende necessario anche adeguare parte dei contenuti della Misura 1C "Servizio di formalizzazione delle competenze" (Scheda 1-C) e della sopra richiamata Misura 5.Tirocini extracurricolari

(Scheda 5) al fine di renderle coerenti alle stesse disposizioni;

dell'avvio a far data dal 09/09/2019 delle misure del Piano, si è evidenziata la necessità di procedere ad alcune specificazione in merito ai contenuti della Misura 1C. Orientamento specialistico o di II livello (Scheda 1-C), della Misura 1C "Servizio di formalizzazione delle competenze" (Scheda 1-C) e della Misura 2-A. Formazione mirata all'inserimento lavorativo (Scheda 2-A) necessarie alla loro completa realizzazione;

Ritenuto pertanto necessario integrare per le suddette motivazioni le sopra richiamate "Disposizioni per l'attuazione del Piano regionale Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - Fase II" di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale della suddetta propria deliberazione n.876/2019, per quanto attiene parte dei contenuti delle sopra citate Misure, nello specifico:

- Misura 1C. Orientamento specialistico o di II livello;
- Misura 1C "Servizio di formalizzazione delle competenze"
- Misura 2-A. Formazione mirata all'inserimento lavorativo;
- Misura 3. Accompagnamento al lavoro;
- Misura 5. Tirocini extracurricolari;

Ritenuto opportuno, contestualmente all'approvazione delle integrazioni delle suddette Misure, proporre alcune modifiche di carattere formale al punto 3. "Obblighi e impegni del soggetto attuatore" di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale della suddetta propria deliberazione n.876/2019;

Ritenuto altresì di stabilire che le integrazioni e specificazioni sopra richiamate che si approvano con il presente atto in attuazione e in coerenza con le sopra citate disposizioni nazionali e regionali, trovino applicazione con effetto dall'avvio del Piano, fissato con la propria deliberazione n. 876/2019 alla data del 09/09/2019;

Viste le determinazioni dirigenziali:

- n.13118 del 17/07/2019 "Approvazione dell'elenco dei soggetti privati accreditati che si impegnano all'erogazione delle misure previste nel Piano regionale di Attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - II Fase, di cui alla DGR n.876/2019 - Primo elenco";
- n.16558 del 12/09/2019 "Approvazione secondo elenco dei soggetti privati accreditati che si impegnano all'erogazione delle misure previste nel Piano regionale di Attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - II Fase, di

cui alla DGR n.876/2019 - Quantificazione risorse assegnate ai nuovi soggetti in attuazione della DGR n.1347/2019”;

- n. 19790 del 30/10/2019 “Approvazione terzo elenco dei soggetti privati accreditati che si impegnano all'erogazione delle misure previste nel Piano regionale di Attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - II Fase, di cui alla DGR n.876/2019 - Quantificazione risorse assegnate ai nuovi soggetti in attuazione della DGR n.1347/2019”;

Ritenuto per quanto sopra esposto di:

- approvare le “Disposizioni per l'attuazione del Piano regionale Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - Fase II - Prime Integrazioni”, quale Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione;
- stabilire che il suddetto Allegato 1), sostituisce le Disposizioni di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n.876/2019 sopra citata;
- stabilire che i soggetti attuatori validati ed inseriti negli elenchi approvati con determinazioni dirigenziali nn. 13118/2019, 16558/2019 e 19790/2019 dovranno impegnarsi ad erogare le Misure di cui al Piano regionale di attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - Fase II secondo le Disposizioni attuative che si approvano con il presente provvedimento;
- di confermare quanto altro disposto nella propria deliberazione n.876/2019 nonché negli Allegati 1 e 3 parte integranti e sostanziali della stessa e non oggetto di modifica;

Dato altresì atto che:

- nel quadro del Patto per il Lavoro, la Regione Emilia-Romagna e il partenariato socioeconomico ed istituzionale hanno sottoscritto a Novembre 2018 il “Patto Giovani più” con l'obiettivo di *“condividere una strategia per garantire alle giovani generazioni un ruolo attivo nella costruzione di una società aperta e di un sistema economico-produttivo dinamico, incentivando ragazze e ragazzi a progettare in Emilia-Romagna il loro presente e il loro futuro”*;
- obiettivo prioritario condiviso è coinvolgere e sostenere i giovani ad intraprendere un percorso di ricerca attiva del lavoro;
- l'attuazione del Piano regionale Garanzia Giovani si fonda sul ruolo centrale della Rete attiva per il lavoro alla quale concorrono i servizi pubblici per il lavoro e i soggetti privati accreditati che si impegnano ad erogare le misure ai giovani che parteciperanno al Programma;

Ritenuto opportuno, al fine di rispondere alle aspettative dei giovani e ai fabbisogni di professionalità e competenze espressi

dalle imprese, approvare uno schema di "Protocollo operativo per la qualità dei servizi di politica attiva del lavoro del Programma Garanzia Giovani in Emilia-Romagna", quale Allegato 2) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il Lavoro e i suddetti soggetti attuatori validati che preveda l'impegno delle parti a garantire, nell'attuazione del Programma Garanzia Giovani, percorsi qualificati e personalizzati che guardino ad un lavoro di qualità per i giovani;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Richiamate inoltre le Leggi regionali:

- n.40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;
- n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- n.24/2018 recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019";
- n.25/2018 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019)";
- n.26/2018 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n.2301/2018 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";
- n.1331/2019 "Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021"

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n.56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n.270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n.2204/2017 "Assunzioni per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa - Scorrimento graduatorie";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata la determinazione del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa n. 52 del 9/01/2018 ad oggetto "Conferimento di due incarichi dirigenziali con responsabilità di servizio presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e Impresa";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare le "Disposizioni per l'attuazione del Piano regionale Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - Fase II - Prime Integrazioni", contenente gli aggiornamenti e modifiche in parte narrativa specificati e qui integralmente richiamati, quale Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che le Disposizioni di cui al suddetto Allegato 1), sostituiscono le Disposizioni di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n.876/2019 in parte narrativa citata con effetto dal 09/09/2019 data di avvio del Piano fissata dalla stessa deliberazione n. 876/2019;
3. di stabilire che i soggetti attuatori validati ed inseriti negli elenchi approvati con determinazioni dirigenziali nn. 13118/2019, 16558/2019 e 19790/2019 dovranno impegnarsi ad erogare le Misure di cui al Piano regionale di attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - Fase II secondo le Disposizioni attuative sopra richiamate;
4. di confermare quanto altro disposto nella sopra citata deliberazione n.876/2019 nonchè negli Allegati 1) e 3) parti integranti e sostanziali della stessa e non modificato dal presente provvedimento;
5. di approvare lo schema di "Protocollo operativo per la qualità dei servizi di politica attiva del lavoro del Programma Garanzia Giovani in Emilia-Romagna" quale Allegato 2) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di dare mandato al Direttore Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa" alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 5. che precede;
7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
8. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>.



**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" FASE II
PRIME INTEGRAZIONI**

1. Premessa

Il presente documento dispone in merito alle specifiche di attuazione, da parte dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, del Piano regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani II fase, di seguito Piano, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 173/2018 coerentemente alle Linee di indirizzo già definite da ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Autorità di Gestione del Programma a livello nazionale.

Le specifiche di attuazione contenute nel presente documento potranno essere integrate e/o modificate a seguito di eventuali successive disposizioni definite dalla stessa Autorità di Gestione.

2. Le Misure

Le Misure che il giovane potrà ricevere sono:

- Misura 1C "Orientamento specialistico o di II livello"
- Misura 1C "Servizio di formalizzazione delle competenze"
- Misura 2A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo"
- Misura 3 "Accompagnamento al lavoro"
- Misura 5 "Tirocinio extra-curricolare"
- Misura 7.1 "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa"
- Misura 7.2 "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: supporto per l'accesso al credito agevolato".

Misura 1-C. Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1-C)

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Consulenza orientativa

Finalità

La misura ha la finalità di permettere ai giovani di esplorare in maniera approfondita la propria esperienza di vita per sollecitarne maturazione, pro-attività e autonomia nella ricerca attiva del lavoro.

Modalità di intervento e durata

La misura ha una durata massima di 4 ore remunerabili di cui fino ad un massimo di 1 di back office estendibile a 8 ore di cui 2 di back office in caso di utenza debole (ovvero persone disabili o svantaggiate ai sensi della Legge n.381/91) e NEET disoccupati da oltre 12 mesi ai sensi del art.19 del D.Lgs 150/2015 e s.m.i.. Il back office, necessario a preparare gli incontri di orientamento e per redigerne la documentazione di esito, è riconosciuto nel limite massimo di 1/3 delle ore di colloquio dell'operatore con l'utente. La misura può essere attuata attraverso colloqui individuali o di gruppo, non superiori a 3 giovani.

- Colloqui individuali a favore di soggetti deboli e NEET disoccupati da oltre 12 mesi ai sensi del art.19 del D.Lgs 150/2015 e s.m.i. della durata massima di 8 ore (di cui massimo 2 ore di back office);
- Colloqui individuali della durata massima di 4 ore (di cui massimo 1 ora di back office);
- Laboratori di gruppo (non superiori a tre persone) di durata pari a 4 ore (di cui 1 di back office).

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II livello"

Valore: 35,50 euro per ora di servizio erogato.

Output/documentazione

La prestazione è remunerata interamente a processo per le ore effettivamente erogate e documentate. Le ore dovranno essere documentate in un diario di bordo vidimato, contenente la registrazione dei colloqui in front office, debitamente firmato dall'esperto e dal giovane, e la registrazione delle ore di back office firmato solo dall'esperto. Unitamente al diario di bordo dovrà essere predisposta una scheda sintetica descrittiva delle attività di orientamento erogate all'utente. Questa ultima scheda non necessita di vidima.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari

degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

Misura 1-C. SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE (scheda 1-C)

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Accompagnamento al lavoro e alla formazione

Finalità

Consentire alle persone l'accesso e la fruizione del servizio per la formalizzazione delle competenze in loro possesso, acquisite in esito alla Misura 5.TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE.

Modalità di intervento e durata

La durata massima del servizio, che dovrà essere erogato in modo individuale, è pari a 4 ore comprensive di attività in presenza del giovane e attività correlate di back office servizio. Le attività di back office potranno essere remunerate nel limite di un terzo della durata del front office, ovvero delle ore erogate in presenza del giovane e pertanto fino ad un massimo di 1 ora.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II livello"

Valore: 35,50 euro per ora di servizio erogato

Ai sensi di quanto previsto all'art. 26 ter comma 4 della L.R. 17/2005 e ss.mm. e ii., il servizio di formalizzazione potrà essere remunerato se il tirocinante avrà partecipato alle attività per almeno quarantacinque giornate effettive e almeno venti nel caso in cui il datore svolga un'attività stagionale.

Output/documentazione

Le ore erogate per il servizio di formalizzazione dovranno essere documentate in un diario di bordo vidimato, contenente la registrazione delle attività in front office e in back office, che potranno riguardare le attività sia di supporto alla produzione delle evidenze sia di valutazione e di organizzazione del servizio SRFC. Per le attività erogate in front office il diario dovrà essere debitamente firmato dall'utente e dall'Esperto di Processi Valutativi (EPV) e da ulteriori professionalità limitatamente alle attività di supporto alla produzione delle evidenze. Il Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC) può concorrere solo alle attività connesse al back office e, unicamente, quindi, nell'espletamento delle attività connesse alla responsabilità organizzativa e procedurale del ruolo.

Al termine dovrà essere rilasciata la Scheda capacità e conoscenze.

La prestazione è pertanto remunerata a processo in funzione delle ore di servizio dell'esperto effettivamente erogate a favore dell'utente e debitamente documentate.

La remunerazione è condizionata al rilascio della scheda capacità e conoscenze.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

Misura 2-A. FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO (scheda 2-A)

Formazione erogata da Organismi accreditati per l'ambito della "Formazione superiore" ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. che dovranno operare in partenariato attuativo con i Soggetti accreditati al lavoro - Area di accreditamento 1 ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1959 del 21/11/2016 e ss.mm.ii. al fine di garantire la continuità e coerenza dei percorsi individuali delle persone. In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015, l'organismo di formazione accreditato dovrà garantire la direzione, il coordinamento e il tutoraggio delle attività.

Finalità

Sostenere i giovani nell'acquisizione di competenze tecnico professionali per facilitarle nell'inserimento lavorativo attraverso opportunità formative mirate individuali determinate e determinabili in funzione delle opportunità di inserimento lavorativo individuate.

Modalità di intervento e durata

I percorsi individuali potranno avere una durata minima di 15 ore e una durata massima di 50 ore, ovvero le ore formative erogate a favore di ciascun giovane e remunerabili non potranno essere inferiori a 15 e superiori a 50. I percorsi dovranno essere progettati ed erogati in funzione del fabbisogno formativo determinabile, in fase di erogazione del programma individuale, in funzione del gap tra le competenze possedute dal giovane e le competenze necessarie all'inserimento in potenziali contesti lavorativi individuati e/o individuabili.

Tali fabbisogni, definiti per ciascun destinatario, potranno, nella logica di percorsi individuali o individualizzati, essere comuni, anche in modo parziale, a più giovani.

Pertanto, in fase di attuazione, stante che per ciascun giovane dovrà essere progettato ed erogato un percorso nei limiti di durata sopra specificati, potranno essere previsti momenti di formazione congiunti, ovvero potranno partecipare alla stessa ora di formazione erogata fino ad un massimo di 3 allievi.

Al fine della determinazione della remunerazione si specifica che potranno essere remunerate le ore erogate a favore di ciascun giovane se le stesse, come riportate nella scheda individuale, saranno pari ad almeno 15 e per un massimo di 50 ore in applicazione delle UCS a prestazione e risultato e pertanto:

- a processo: n. ore erogate a favore del giovane * 0,7 * 40,00 euro
- a risultato nel caso di attivazione di un contratto di lavoro: n. ore erogate a favore del giovane * 0,3 * 40,00 euro

Inoltre, tenuto conto della possibilità di individualizzazione del percorso, ovvero che potranno essere fruitori di una stessa ora di formazione erogata fino ad un massimo di 3 giovani, ciascuna ora di servizio erogata potrà avere una remunerazione, a prestazione, pari ad un minimo di 28,00 euro (0,7 * 40,00 ovvero di ora erogata ad un solo partecipante senza il conseguimento dell'obiettivo occupazionale) fino ad un massimo 120,00 euro (3 * 40,00 ovvero di ora erogata a favore di 3 giovani nel caso in cui tutti e 3 conseguano l'obiettivo occupazionale).

Non è ammesso il ricorso, anche parziale, alla formazione FAD o e-learning.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 per le attività formative individuali o individualizzate.

Valore: Parametri di costo: UCS 40,00 euro/h per persona per un massimo di 50 ore erogate a persona.

La remunerazione è riconoscibile fino al 70% al termine del percorso sulla base delle ore di formazione erogate, il restante importo è riconoscibile a condizione che per il giovane risulti attivato, entro 120 giorni dal termine dell'attività formativa, un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato.

Non sarà riconosciuta alcuna remunerazione nel caso di percorsi formativi individuali di durata inferiore a 15 ore.

Output/documentazione

La remunerazione è riconosciuta solo se le attività formative sono state effettivamente erogate e debitamente documentate su schede vidimate ed in particolare su schede partecipanti di registrazione delle presenze regolarmente vidimati dai quali si evincano le date e gli orari di svolgimento nonché le firme degli esperti e del giovane.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari

degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

Misura 3. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (scheda 3)

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Incontro domanda/offerta di lavoro

Finalità

Progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro.

Modalità di intervento e durata

- scouting delle opportunità occupazionali;
- definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoring;
- matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane;
- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale;
- pre-selezione;
- accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento;

Modalità di intervento e durata

La misura dovrà essere avviata entro 6 mesi dall'avvio del programma individuale previsto nel Patto di Servizio, fatta salva eventuale proroga dello stesso programma di ulteriori 6 mesi qualora, entro la fine del sesto mese, venga attivato un tirocinio di cui alla Misura 5. "Tirocinio extra-curricolare".

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore "Nuovi contratti di lavoro risultanti dall'accompagnamento al lavoro"

Valore in funzione del "profiling" e della tipologia di contratto come segue:

| | indice di profiling | | | |
|---|---------------------|-------------|------------|----------|
| | basso | medio-basso | medio-alto | alto |
| Tempo indeterminato o Apprendistato I e III livello | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi o Apprendistato II livello | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.600,00 | 2.000,00 |
| Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi | 600,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |

Il contratto a tempo determinato è remunerato se ha una durata pari o superiore a sei mesi, anche in esito ad eventuali proroghe. L'attivazione di un contratto di somministrazione non è remunerata. La remunerazione della misura è riconosciuta anche nel caso in cui il contratto sia acceso nella stessa impresa di svolgimento di un tirocinio di cui alla Misura 5, entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. In tal caso, la remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la Misura 5 "TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE - PROMOZIONE TIROCINI". La remunerazione della misura, invece, non è riconosciuta nel caso in cui il contratto di lavoro venga sottoscritto, con la stessa impresa di svolgimento di un tirocinio di cui alla Misura 5, superati i 30 giorni dal termine del tirocinio stesso e, in questa fattispecie, al soggetto attuatore sarà riconosciuta la sola remunerazione relativa alla Misura 5 "TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE - PROMOZIONE TIROCINI".

La remunerazione della presente Misura 3. è sempre prevista quando la sottoscrizione del contratto oggetto di remunerazione avvenga con azienda diversa da quella in cui sia stato svolto il tirocinio di cui alla Misura 5.

Si riepiloga quanto illustrato:

| ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO IN SEGUITO AL TIROCINIO (Misura 5. + Misura 3.) | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| | Stessa Azienda | Diversa Azienda |
| CO <u>entro</u> 30 gg dal termine della Misura 5 (tirocinio) | Remunerazione Misura 3. | Remunerazione Misura 5. + Misura 3. |
| CO <u>oltre</u> 30 gg dal termine della Misura 5 (tirocinio) | Remunerazione Misura 5. | Remunerazione Misura 5. + Misura 3. |

Output/documentazione

Prestazione remunerata solo a risultato, vale a dire a dimostrazione dell'assunzione qualificata prevista per ogni UCS derivante dalle attività specificatamente svolte nei confronti del giovane, previa trasmissione alla Regione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione.

Le attività dovranno, comunque, essere documentate attraverso il diario nel quale vengono esplicitate la data di attivazione e di avvio della misura del servizio di accompagnamento nella ricerca di

opportunità lavorative, le vacancy individuate, i colloqui effettuati con le aziende e le relative date, l'esito e la data di termine del servizio così come allegato alla comunicazione prot. n. 11274/2019 di ANPAL.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative alla data di attivazione e di termine delle misure con cadenza mensile per tutti i giovani coinvolti a prescindere dal raggiungimento del risultato.

Misura 5. TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE - PROMOZIONE TIROCINI (scheda 5)

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Accompagnamento al lavoro e alla formazione

Finalità

La misura ha la finalità di agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro e tra un lavoro e un altro mediante una formazione che si realizza in un contesto lavorativo.

Modalità e durata

I tirocini dovranno avere una durata minima pari a due mesi e una durata massima di 6 mesi. I tirocini promossi a favore delle persone disabili o svantaggiate ai sensi della Legge n.381/91 potranno avere una durata massima di 12 mesi.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Nuovi tirocini regionali/interregionali/transnazionali"

Valore in funzione del profiling come segue:

| "profiling" | "risultato" |
|---------------------------------|-------------|
| indice di profiling basso | 200 euro |
| indice di profiling medio-basso | 300 euro |
| indice di profiling medio-alto | 400 euro |
| indice di profiling alto | 500 euro |

La promozione è remunerata al soggetto promotore solo se il tirocinio è effettivamente realizzato, e pertanto a "risultato" nel rispetto dei termini di durata e impegno sopra riportati e in funzione del "profiling" della giovane NEET.

L'UCS di promozione sarà riconosciuta interamente al termine del tirocinio a condizione che, a prescindere dalla durata prevista dello stesso, se il tirocinante avrà partecipato alle attività per almeno quarantacinque giornate effettive.

Il soggetto promotore potrà avere accesso alle remunerazioni di cui alla Misura 3 "Accompagnamento al lavoro" anche nel caso in cui un tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi entro 30 giorni dalla fine del tirocinio con lo stesso soggetto ospitante presso il quale ha svolto il tirocinio. Tale remunerazione è sostitutiva di quella prevista dalla presente Misura 5.. Nel caso in cui il contratto di lavoro venga sottoscritto superati i 30 giorni, al soggetto promotore sarà riconosciuta la sola remunerazione relativa alla presente Misura 5.

La remunerazione della Misura 5. è sempre prevista quando la sottoscrizione del contratto oggetto di remunerazione avvenga, entro o oltre 30 giorni, con azienda diversa da quella in cui sia stato svolto il tirocinio di cui alla presente Misura.

Si rimanda a quanto indicato nella tabella riepilogativa inserita relativamente alla Misura 3.

Le risorse del Programma IOG non concorrono al finanziamento dell'indennità di tirocinio che resta in carico dei soggetti ospitanti.

L'indennità di tirocinio è interamente finanziata a valere sulle risorse del Programma IOG per un importo mensile massimo pari a 450,00 solo a favore dei giovani disabili o svantaggiati ai sensi della Legge n.381/91. In tali casi la corresponsione dell'indennità dovrà essere garantita dal soggetto accreditato, fermo restando il riconoscimento di tali spese a favore dello stesso da parte della Regione.

In ogni caso, non potrà essere riconosciuta alcuna remunerazione per la promozione di un tirocinio a favore di persone che siano legate da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con l'imprenditore o i soci e/o gli amministratori del soggetto ospitante.

Output/documentazione

Le giornate di frequenza del tirocinante devono risultare in schede individuali vidimate siglate dal tirocinante e dal referente aziendale. Nella scheda individuale devono essere registrati anche gli incontri di verifica dell'andamento del tirocinio da parte del tutor dell'ente promotore.

I soggetti promotori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative alla attivazione e al termine delle misure nonché delle frequenze del tirocinante a cadenza mensile.

Misura 7.1. Sostegno all'autoimpiego e autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa (scheda 7.1)

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa/autoimpiego

Finalità

Sostenere i giovani individualmente e in maniera personalizzata nello sviluppo di specifiche idee imprenditoriali intercettando le propensioni individuali alla imprenditorialità e/o all'autoimpiego.

Modalità e durata

Misure mirate e individuali di accompagnamento nella progettazione, definizione, attivazione e sviluppo di uno specifico progetto di impresa o di autoimpiego comprendenti:

- consulenza specialistica (coaching, counseling, assistenza finalizzate allo sviluppo di un'idea imprenditoriale);
- consulenza, assistenza personalizzata e formazione per la stesura del business plan (definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, affiancamento specifico etc.);
- accompagnamento per l'accesso al credito e alla finanziabilità;
- consulenza e servizi a sostegno della costituzione di impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi - anche rispetto agli enti previdenziali etc.).

La durata massima di ore di servizio remunerabili è pari a 60 ore. Non potranno essere attivate misure in piccolo gruppo.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore "Tariffa oraria del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità"

Valore: massimo 40,00 euro per ora di servizio erogato di cui remunerate 70% a processo e 30% a risultato indipendentemente dal profiling.

Output/documentazione

Prestazione individuale remunerata, parte a processo e parte a risultato, a prescindere dal "profiling".

La remunerazione è riconosciuta solo se le attività sono state effettivamente erogate e debitamente documentate su schede di registrazione delle presenze, regolarmente vidimate, dalle quali si evincano le date e gli orari di svolgimento nonché le firme degli esperti e del giovane.

Entro 60 giorni dal termine delle attività dovrà essere definito e presentato:

- business plan, per il quale dovrà essere prestato un affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività;
- documento di accompagnamento, documento necessario per conseguire il punteggio aggiuntivo previsto in fase di istruttoria della domanda di finanziamento a valere sul Fondo SELFIEmployment di cui alla scheda 7-2.

La remunerazione sarà riconosciuta secondo la seguente modalità:

- il 70% a processo, in base alle effettive ore di formazione/accompagnamento svolte;
- la restante parte, fino al 100% a risultato in relazione alle ore effettivamente svolte, ma sottoposta alla condizionalità della realizzazione degli output previsti ovvero alla presentazione del business plan e del documento di accompagnamento.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

Misura 7.2. sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: supporto per l'accesso al credito agevolato (scheda 7.2)

La misura ha la finalità di sostenere l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani (NEET) che, al momento dell'accesso alla Misura 7.2, abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, attraverso lo strumento finanziario SELFIEmployment, gestito da Invitalia SpA.

I soggetti attuatori dovranno pertanto dare adeguate informazioni in merito al fine di agevolare i giovani nell'accesso.

3. Obblighi e impegni del soggetto attuatore

A seguito della sottoscrizione, presso il Centro per l'Impiego, del Patto di Servizio da parte del giovane, il soggetto accreditato, scelto fra quelli ricompresi nell'Elenco validato dalla Regione, dovrà garantire, nel corso di validità del programma, la realizzazione delle misure ivi previste, con l'obiettivo finale dell'occupazione.

I giovani, a seguito della definizione del programma contenuto nel proprio Patto di Servizio, infatti, potranno:

- scegliere il Soggetto accreditato responsabile dell'erogazione delle suddette Misure, nell'ambito di un apposito Elenco, validato in esito ad una procedura di evidenza pubblica, consultabile

presso i Centri per l'Impiego e on line nel sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro <http://www.agenzia lavoro.emr.it/>, contenente le informazioni minime necessarie ad effettuare una scelta;

- fruire delle Misure contenute nel proprio programma di politiche attive, concordato con il Centro per l'Impiego presso il quale ha sottoscritto lo stesso programma, definito in funzione delle caratteristiche del giovane ovvero contenente le misure adeguate al proprio percorso di ricerca attiva del lavoro.

Tenuto conto dell'obiettivo finale atteso e del programma contenuto nel Patto di Servizio, il soggetto accreditato dovrà sempre prevedere la realizzazione o della Misura 3 "Accompagnamento al lavoro" o, in alternativa a questa, della Misura 7.1 "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa".

Il soggetto accreditato dovrà, altresì, garantire al giovane l'erogazione della misura 1C "Orientamento specialistico o di II livello", quale misura minima ulteriore rispetto a quanto sopra, prevista in tutti i programmi contenuti nel Patto di Servizio, come azione propedeutica e di accompagnamento necessaria al conseguimento dell'obiettivo finale.

Posto quanto sopra con riferimento alle Misure minime obbligatorie, lo stesso programma potrà essere rettificato, e pertanto modificato dal Centro per l'Impiego competente, nel corso della sua validità, a seguito di una proposta condivisa dal giovane e dal Soggetto accreditato responsabile dell'attuazione. Le proposte di modifica dovranno essere sostanziate da una valutazione di non adeguatezza, ovvero le Misure, inizialmente individuate, dovranno essersi rivelate inappropriate/inadeguate, tenuto conto delle caratteristiche del giovane e/o in funzione delle effettive opportunità occupazionali disponibili. Tali proposte di modifica dovranno, comunque, sempre essere condivise tra il giovane e il Soggetto accreditato e oggetto di valutazione per l'eventuale validazione da parte del Centro per l'Impiego presso il quale è stato sottoscritto il primo programma. In esito alla valutazione della proposta di rettifica/modifica si avrà o una revisione del programma contenuto nel Patto, quindi la sottoscrizione dello stesso, avente decorrenza da tale data, o la conferma, fatto salvo la verifica del permanere della sussistenza del requisito NEET se trascorsi più di 60 giorni dall'avvio di una precedente Misura.

A seguito della scelta effettuata dal giovane NEET presso il Centro per l'Impiego, il soggetto accreditato individuato dovrà rendere

effettivamente disponibile l'appuntamento già richiesto dal giovane e fissato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Patto.

Nel caso di indisponibilità di appuntamenti entro il suddetto termine, il giovane dovrà scegliere, per l'erogazione dei servizi previsti nel proprio programma, un altro soggetto e fissare un appuntamento, sempre con le sopra richiamate modalità.

Il primo appuntamento configura l'attivazione della • Misura 1C "Orientamento specialistico o di II livello", prevista in tutti i programmi contenuti nei Patti di Servizio.

Il Soggetto accreditato, in caso di mancata presentazione del giovane all'appuntamento fissato in sede di sottoscrizione del programma senza giustificato motivo, è tenuto a darne immediata comunicazione al Centro per l'Impiego presso il quale lo stesso programma è stato sottoscritto.

Il Soggetto accreditato è tenuto a trasmettere analogo comunicazione al Centro per l'Impiego ogni qual volta si registri l'assenza o la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, del giovane alle attività calendarizzate per essere erogate a suo favore o quando, in presenza di giustificato motivo, si renda necessario modificare i termini di attuazione del programma.

I giustificati motivi ammissibili, tempi e modalità di acquisizione sono quelli previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.39/0003374 del 4/3/2016 della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione.

Il programma di politiche attive ha una durata massima di 6 mesi dal momento della sottoscrizione inteso come periodo entro il quale tutte le misure previste nello stesso programma devono essere avviate. Tale durata massima risulta prorogata a 12 mesi qualora, entro la fine del sesto mese, venga attivato un tirocinio di cui alla Misura 5. "Tirocinio extra-curriculare".

Il soggetto accreditato, avendo risposto alla procedura di evidenza pubblica per l'inserimento nell'Elenco dei soggetti attuatori, si impegna a rendere disponibili le Misure previste, nell'arco della durata del programma contenuto nel Patto di servizio del giovane. I soggetti beneficiari non possono percepire altre forme di finanziamento, pubblico o privato, per le stesse misure e prestazioni erogate: è pertanto vietato agli stessi di richiedere un finanziamento per attività formative e/o servizi al lavoro che sono già finanziati da altre risorse, pubbliche o private.

Il soggetto accreditato, nei 60 gg. successivi al primo appuntamento della Misura 1C, dovrà avviare almeno una seconda misura tra quelle previste nel programma contenuto nel Patto di Servizio.

In ogni caso, alla attivazione delle ulteriori misure, se trascorsi più di 60 giorni dall'avvio di una precedente misura, è necessario che il soggetto accreditato proceda alla verifica del permanere della sussistenza del requisito NEET attraverso l'acquisizione di una dichiarazione del giovane rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, fatto salvo il caso in cui le misure già avviate risultino ancora in corso.

Se il Soggetto accreditato, entro 60 gg. dal primo appuntamento, non calendarizza e/o si attiva per l'avvio una seconda misura prevista dal programma contenuto nel Patto di Servizio, il giovane può comunicare al Centro per l'Impiego tale comportamento che, previa verifica, compreso il permanere della sussistenza del requisito NEET attraverso l'acquisizione di una dichiarazione del giovane rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, permetterà allo stesso di esercitare una diversa scelta del soggetto accreditato per l'erogazione delle Misure previste con le stesse modalità già sopra più volte richiamate.

Tale fattispecie configura inerzia del soggetto attuatore e viene comunicata formalmente dal Centro per l'Impiego al Servizio regionale competente per l'ammissibilità e validazione dei Soggetti Attuatori degli interventi.

Si precisa che le Misure si intendono avviate e, pertanto, non si configura la fattispecie di inerzia, in tutti i casi in cui il soggetto attuatore possa documentare anche la realizzazione di attività preparatorie all'erogazione delle stesse quali, ad esempio, la calendarizzazione di colloqui con aziende potenzialmente interessate ad ospitare i giovani in tirocinio o a stipulare contratti di lavoro, la definizione e comunicazione di calendari per incontri e percorsi di cui alle Misure 2A e 7.1.

Il Soggetto Attuatore, dopo l'avvio della misura 1C "Orientamento specialistico o di II livello", potrà eventualmente formulare, di concerto con il giovane, proposte di Misure inizialmente non previste nel programma contenuto nel Patto di Servizio. Queste proposte, così come le sopra citate altre proposte di modifica, saranno valutate ed eventualmente validate dal Centro per l'Impiego presso il quale è stato sottoscritto il programma entro 10 gg. dalla loro presentazione. In esito alla proposta si avrà o una revisione del programma contenuto nel Patto di Servizio o la conferma dello stesso.

In caso di inerzia, al Soggetto Attuatore non è riconosciuta e remunerata alcuna misura parzialmente o totalmente già erogata. In caso di inerzia reiterata, ovvero nel caso in cui il Servizio regionale competente abbia ricevuto dai Centri per l'impiego 3 comunicazioni di inerzia di un soggetto attuatore nel corso dell'attuazione di quanto previsto dal presente atto, quest'ultimo sarà escluso dall'Elenco dei soggetti attuatori, fermo restando l'obbligo al completamento dei programmi relativi ai Patti di Servizio a favore delle persone già in carico.

I soggetti attuatori accreditati al lavoro dovranno rendere disponibili almeno 6 disponibilità di appuntamenti (slot) per ciascuna settimana e ogni sede operativa accreditata, per tutto il periodo di durata di quanto previsto dal presente atto, fermo restando quanto previsto in materia di accreditamento con riferimento alle festività e agli orari di apertura. Per le altre sedi di politica attiva, gli slot dovranno essere 3 per ciascuna settimana e ciascuna sede accreditata.

Nel caso in cui il soggetto attuatore non rispetti in modo reiterato, ovvero per almeno 3 volte nel corso di quanto previsto dal presente atto, quanto sopra definito con riferimento alle disponibilità di appuntamenti, l'Agenzia regionale per il lavoro comunicherà formalmente al Servizio regionale competente il mancato rispetto di tale obbligo e il soggetto sarà escluso dall'Elenco dei soggetti attuatori, fermo restando l'obbligo al completamento dei programmi relativi ai Patti di Servizio a favore delle persone già in carico.

I soggetti attuatori accreditati al lavoro dovranno assicurare mediante il SILER, il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative alle misure individuate nel programma contenuto Patto di Servizio del giovane NEET. Le informazioni di cui assicurare l'aggiornamento sono lo stato di avvio, conclusione e le eventuali interruzioni registrate rispetto alle singole misure presenti nel programma di cui al Patto di Servizio.

I soggetti attuatori dovranno, inoltre, assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative alla attivazione e al termine delle misure nonché, laddove pertinente, ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

I soggetti attuatori si impegnano altresì all'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla determinazione dirigenziale n. 17424 del 29/10/2018 "Approvazione questionario per la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato operazioni POR FSE 2014-2020" in materia di rilevazione dei dati relativi agli

indicatori di risultato di cui al Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Per quanto non espressamente indicato nei paragrafi precedenti, si richiamano le indicazioni e le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.1298/2015 con particolare riferimento ai flussi informativi e documentali verso la PA, agli adempimenti di informazione e pubblicità degli interventi, di conservazione della documentazione.

Allegato 2

**SCHEMA DI PROTOCOLLO PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI DI POLITICA ATTIVA
DEL LAVORO DEL**

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI IN EMILIA-ROMAGNA

TRA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI PER IL LAVORO

Considerato che, nel quadro del Patto per il Lavoro, la Regione Emilia-Romagna e il partenariato socioeconomico e istituzionale hanno sottoscritto a Novembre 2018 il "Patto Giovani più" con l'obiettivo di *"condividere una strategia per garantire alle giovani generazioni un ruolo attivo nella costruzione di una società aperta e di un sistema economico-produttivo dinamico, incentivando ragazze e ragazzi a progettare in Emilia-Romagna il loro presente e il loro futuro"*;

Visto in particolare che l'obiettivo prioritario condiviso è coinvolgere e sostenere i giovani ad intraprendere un percorso di ricerca attiva del lavoro e che la Regione si è impegnata a garantire ai giovani la possibilità di costruire percorsi di crescita individuale per un inserimento qualificato nel mercato del lavoro;

Visto che con deliberazione n. 173 del 26/07/2018 l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale ha approvato il Piano regionale di attuazione della seconda fase del Programma Garanzia Giovani;

Dato atto che con successivi atti della Giunta regionale sono state individuate le misure che si rendono disponibili ai giovani NEET che hanno assolto il diritto dovere all'istruzione e alla formazione e fino a 29 anni al fine di accompagnarli in un inserimento lavorativo qualificato;

Dato atto che l'attuazione del Piano regionale Garanzia Giovani si fonda sul ruolo centrale della Rete attiva per il lavoro alla quale concorrono i servizi pubblici per il lavoro e i soggetti privati accreditati che si impegnano ad erogare le misure ai giovani che parteciperanno al Programma;

Visto in particolare che:

- i servizi pubblici per il lavoro svolgono l'importante ruolo di orientamento iniziale verso le opportunità di formazione per

l'acquisizione di competenze e professionalità richieste o verso un percorso personalizzato di ricerca attiva per il lavoro;

- i servizi privati accreditati, che negli ultimi due anni hanno maturato una significativa capacità di lavoro nella costruzione di una stretta collaborazione e nel fattivo dialogo con le imprese e con la potenziale utenza di Garanzia Giovani, svolgono un ruolo centrale nel garantire l'efficace ed efficiente progettazione ed erogazione dei percorsi personalizzati per rispondere alle aspettative dei giovani e ai fabbisogni di professionalità e competenze espressi dalle imprese;

I soggetti firmatari convengono che Garanzia Giovani debba rappresentare uno sforzo collettivo dell'intero sistema regionale per garantire percorsi qualificati e personalizzati che guardino ad un lavoro di qualità per i giovani;

I Servizi pubblici e i privati accreditati per il lavoro si impegnano a garantire:

- la massima collaborazione tra loro e il costante dialogo per garantire una risposta di qualità alle aspettative dei giovani, in coerenza delle richieste espresse dalle imprese;
- la puntuale attenzione ai giovani garantendo una effettiva presa in carico e un tutoraggio continuativo per valutare l'avanzamento del percorso e assicurare una positiva attuazione delle misure previste dal patto di servizio sottoscritto dai giovani per un esito occupazionale di qualità;
- il costante rapporto con le imprese al fine di cogliere le opportunità offerte dal Programma per inserire nelle proprie organizzazioni competenze e professionalità adeguate alle sfide poste dalle trasformazioni in corso, esplicitando i propri fabbisogni professionali e di competenze e concorrendo a realizzare percorsi di qualità;
- un flusso continuo delle informazioni qualitative e quantitative su quanto realizzato, ed in particolare sulle modalità di partecipazione dei giovani, sui loro progetti professionali e lavorativi, sul coinvolgimento e attiva partecipazione delle imprese del sistema regionali anche al fine di condividere con i firmatari del Patto per il lavoro le più opportune azioni per qualificare ulteriormente le politiche per il lavoro dei giovani;

Regione, Agenzia e Soggetti privati accreditati per il lavoro si impegnano a dare massima diffusione alle opportunità del Programma e a concorrere ad una comunicazione coordinata e integrata che garantisca omogeneità dei messaggi, trasparenza delle informazioni e pari opportunità di accesso.

La Regione in particolare si impegna a coinvolgere attivamente la rete territoriale dei luoghi di aggregazione e di accesso alle informazioni per i giovani.

La Regione si impegna a condividere con i firmatari del Patto la diffusione del presente protocollo al fine di attivare il partenariato istituzionale e socioeconomico nella promozione e nell'attivazione di ogni azione che possa concorrere agli obiettivi del Programma nonché a condividere, nel corso dell'attuazione, i risultati intermedi conseguiti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

.....

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

.....

SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI PER IL LAVORO

.....

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Claudia Gusmani, Responsabile del SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1588

IN FEDE

Claudia Gusmani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1588

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1921 del 04/11/2019

Seduta Num. 40

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi